

COMUNE DI CASANOVA LONATI

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di sostegno alle famiglie in condizione di difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale, il Comune assegna contributi finalizzati al pagamento delle spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico ottenuto tramite utilizzo di combustibili o altra fonte di energia.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Casanova Lonati, alla data di presentazione dell'istanza, in merito alle spese per il riscaldamento dell'abitazione principale sita nel territorio comunale e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso al beneficio

I richiedenti il beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs.vo 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Contratto di fornitura intestato al richiedente;
- c) Aver sostenuto spese per il riscaldamento dell'abitazione o essere morosi relativamente all'anno in corso;
- d) Valore ISEE calcolato ai sensi del D.Lgs.vo 109/98 così come modificato dal D.Lgs.vo 130/2000 al di sotto del minimo vitale o tale per cui le spese in discorso facciano scendere la situazione economica al di sotto del minimo vitale, o aumentato fino ad €. 13.000,00 per i soggetti in condizione di disoccupazione dal 1 gennaio dell'anno in cui è erogato il contributo;
- e) Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99) non deve superare €. 9.000,00, al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.Lgs.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

f) Il nucleo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione dell'abitazione in cui risiede, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero) , fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF, i richiedenti sono esclusi dal beneficio economico.

Art. 3 – Bando annuale

La Giunta comunale determina annualmente i termini per la presentazione delle domande e lo stanziamento destinato ai contributi oggetto del presente regolamento.

L'ammissione al contributo esclude la possibilità di accedere ad altri contributi straordinari finalizzati al pagamento di spese per il riscaldamento.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di fornitura, compilata ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali, e presentata entro il termine annualmente fissato.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) Dichiarazione e attestazione ISEE;
- 2) Copia delle fatture relative all'anno in corso, regolarmente pagate o insolute;
- 3) Eventuale attestazione del Centro per l'impiego comprovante lo stato di disoccupazione.

Art. 5 – Ammissione a contribuzione e importo del contributo

Il responsabile del servizio sociale verifica l'ammissibilità delle domande presentate, e forma una graduatoria partendo dall'istanza con valore ISEE più basso. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

Le domande ritenute idonee saranno ammesse a contribuzione sino al raggiungimento della somma messa a disposizione dell'Ente . Il contributo erogabile è pari ad un minimo di €. 250,00 sino ad un massimo di €. 300,00, parametrato in base al numero di domande ammesse a contribuzione.

In ogni caso l'importo erogato non potrà mai essere superiore alla spesa sostenuta dal richiedente.